

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Compenso avvocato, procedimento sommario di cognizione: in appello quale rito si applica?

Il rito sommario di cognizione non è applicabile nel giudizio di appello, ex art. 702-quater c.p.c., ove il procedimento riacquisisce le ordinarie forme di garanzia per le parti, con i relativi oneri processuali (fattispecie: controversia azionata da un avvocato nei confronti di un suo cliente per ottenere il pagamento del compenso).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.10.2019, n. 27591

...omissis...

Con ricorso notificato in data 4 ottobre 2017 l'avvocato *omissis* ricorre per la cassazione della sentenza numero 1736-2017, depositata il 7 aprile 2017 dal Tribunale di Lecce in sede di appello relativamente a un giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace nei confronti di *omissis*, suo cliente, per ottenere il pagamento del compenso per l'assistenza professionale prestata in due cause di lavoro per il recupero del TFR, ove il cliente era risultato vittorioso. Il professionista aveva ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di una parcella corredata dal parere del

competente Consiglio dell'Ordine Professionale Forense, cui si era opposto il lavoratore sull'assunto che l'incarico era stato dato dal sindacato e che null'altro fosse dovuto dopo l'incasso delle spese giudiziali liquidate dai giudici in favore del lavoratore e a carico dell'ente datore di lavoro. Al termine del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per l'importo di Euro 4.208,44, il Giudice di Pace adito confermava il decreto, respingendo l'opposizione.

L'opponente interponeva appello con atto di citazione e il Tribunale di Lecce, a definizione del giudizio: i) respingeva ex art. 345 c.p.c. le eccezioni preliminari formulate dal professionista appellato in ordine all'inammissibilità dell'appello e all'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto non dedotte nel primo grado di giudizio; in parziale accoglimento dell'appello; ii) riteneva infondata la deduzione del lavoratore circa il conferimento dell'incarico professionale da parte del sindacato, anzichè dal lavoratore, che assumeva di essersi limitato rilasciare il mandato alle liti alla sede del sindacato; iii) in accoglimento del motivo di appello, riteneva congrua, sulla scorta della documentazione versata in atti, la somma di Euro 2.612,56 già versata dal cliente al professionista, in rapporto alla liquidazione dei compensi professionali effettuata dai giudici del lavoro, ammontante in Euro 1650 (Euro 1000+ Euro 650), oltre il rimborso forfettario e ulteriori oneri, così riducendo l'importo richiesto dal professionista e liquidato dall'Ordine professionale, allegato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, che veniva pertanto revocato.

Il ricorso per cassazione del professionista è affidato a tre motivi. Il resistente ha notificato controricorso e, in via incidentale subordinata, ha proposto due motivi in relazione alla mancata attività istruttoria.

Ricorso incidentale subordinato

Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, nonchè la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la sentenza non ha dichiarato inammissibile il gravame in relazione alla "domanda di irragionevole quantificazione delle competenze legali", non formulata nel rispetto del novellato art. 342 c.p.c." mancando una specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato delle quali si chiede la riforma, e degli errori di fatto e di diritto commessi dal primo giudice.

La censura è inammissibile.

La questione sul contenuto minimo dell'appello è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, mediante la quale si è sancito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. da ultimo anche Sez. 6 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Alla luce di tale orientamento, il motivo di appello con il quale si chiede al giudice di di "rivalutare" l'an e il quantum della pretesa dell'opposto, sulla scorta delle domande ed eccezioni dell'opponente rigettate dal giudice di primo grado, risulta sufficientemente esplicitato e, pertanto, non rileva che la questione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., qui riproposta in termini di omessa motivazione sul punto, non sia stata scrutinata dal giudice, in quanto l'omessa attività processuale ove sussistente - non ha, invero, rilievo se manca l'indicazione di un pregiudizio in concreto subito (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014;

Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/03/2010). L'atto d'appello, oltretutto, risulta specifico in relazione ai punti in fatto e in diritto in discussione, non accolti dal giudice di primo grado.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. laddove il Tribunale di Lecce ha omesso di considerare l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione formulata con atto di citazione e non con ricorso in una materia regolata dal rito sommario.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente assume che tale censura faccia parte della materia del contendere tempestivamente introdotta con la costituzione in appello, e discussa in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, in quanto concerne un omesso rilievo d'ufficio da parte del giudice di primo grado. In merito, il motivo non risulta pertinente in quanto il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con i precedenti di questa Corte che hanno sancito che le regole del procedimento sommario (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 51) si applicano esclusivamente nelle cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica e non nelle cause di competenza del giudice di Pace, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace), non se ne può invocare - l'applicazione (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23691 del 11/11/2011). In ogni caso, il rito sommario non è applicabile nel giudizio di appello, ex art. 702-*quater* c.p.c., ove il procedimento riacquisisce le ordinarie forme di garanzia per le parti, con i relativi oneri processuali.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nonché violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, negli artt. 1,2,4 del capo 10 delle tariffe forensi in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che, da un lato, la documentazione versata in atti, concernente la prova dell'attività professionale svolta e la liquidazione effettuata dall'ordine degli avvocati, non sia stata adeguatamente contestata, anche con riguardo al valore della controversia, e che sul punto il Tribunale nulla ha argomentato in proposito; dall'altro, che vi è stata la violazione dei minimi tariffari indicati nel decreto ministeriale di riferimento.

Il motivo è fondato.

Per un verso, non rileva che il valore della controversia non sia stato contestato, bensì che il giudice, tenuto a valutare la congruità delle due parcelle liquidate dall'ordine professionale, oggetto di contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si sia attenuto ai tariffari indicati nelle norme di riferimento, e abbia valutato l'opera professionale per come è stata resa, con riferimento alle tariffe professionali e in osservanza del principio di diritto indicato dallo stesso giudice a quo nell'incipit della motivazione. Sotto questo profilo, il giudice ha reso una motivazione del tutto carente, limitandosi a ritenere "congrua" la somma versata rispetto a quanto liquidato dai giudici del lavoro in sede di ripartizione delle spese, quando invece sarebbe stato tenuto a svolgere una valutazione in concreto degli elementi da scrutinare (i.e.: valore delle attività non liquidate dai giudici, effettivamente espletate, in riferimento alle "voci" indicate nelle parcelle e alle tariffe da applicarsi), risultando in tal modo del tutto pretermessa l'analisi di circostanze di fatto che, ove valutate, avrebbero potuto comportare una diversa decisione (v. Cass. S.U. n. 8053/2014). Invero, in tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla L. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla

liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio. (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25992 del 17/10/2018: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non dovute, dal cliente all'avvocato, le maggiori somme rispetto a quelle liquidate in sentenza, in ragione della soppressione del sistema tariffario e dell'approvazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, in attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense del 2012).

Per altro verso, si osserva che la denuncia di violazione dei minimi tariffari in termini di violazione di legge risulta ammissibile e fondata, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte resistente. In proposito, va considerato che la materia de qua è regolata da un Decreto Ministeriale che contiene disposizioni a contenuto normativo laddove prevede il divieto di superamento dei minimi tariffari (D.M. n. 127 del 2004, art. 4 applicabile *ratione temporis*), sebbene nella gerarchia delle fonti non costituisca un provvedimento avente forza di legge, avendo esso natura di provvedimento amministrativo (v. L. n. 400 del 1988). Difatti è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di spese legali abbia carattere integrativo della disciplina dettata in via generale dalla legge processuale, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice ed applicata alla fattispecie indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata.

Ricorso incidentale subordinato

Il ricorrente in via incidentale con due motivi tra loro sovrapponibili si duole del mancato esame della istanza di prova testimoniale richiesta in primo grado e reiterata con l'atto di appello; inoltre deduce un'omessa pronuncia in proposito, in violazione degli artt. 112, 132 e 118 disp. att. cod. proc. civ..

I motivi sono inammissibili.

Il Giudice a quo ha ritenuto che il mandato professionale sia stato conferito dal lavoratore al professionista, e non dal sindacato, sulla base del fatto che il mandato alle liti è stato rilasciato all'avvocato dal lavoratore allorchè si è recato dal sindacato per ricevere assistenza in relazione alle sue pretese. Si tratta di una valutazione di merito sul rapporto instauratosi con il professionista insindacabile in tale sede, in quanto ritenuta collimante con la situazione descritta dal lavoratore, ove il sindacato appare essere stato piuttosto un intermediario dei lavoratori, ma non colui che ha effettivamente conferito e gestito l'incarico professionale dato al legale dai lavoratori. In mancanza di allegazione delle ragioni specifiche che avrebbero dovuto indurre il giudice, a fronte di tale assorbente valutazione, ad ammettere le prove per testi, l'omessa pronuncia sulle istanze di prova, alla luce della motivazione resa dal giudice a quo, non denota una lesione di diritti processuali (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018).

Conclusivamente il ricorso è accolto in riferimento al terzo motivo, mentre è inammissibile con riferimento agli altri motivi di ricorso principale e incidentale subordinato; di conseguenza, la Corte cassa la sentenza per quanto di ragione e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso principale in relazione al terzo motivo; dichiara inammissibile il ricorso principale e incidentale subordinato in relazione agli altri motivi; cassa e rinvia al tribunale di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.